

*Impugnazione di delibere di associazioni riconosciute,
procedimento, prescrizione dell'azione ed effetto retroattivo della
sentenza di annullamento passata in giudicato*

Tribunale di Roma, 23 febbraio 2015, n. 4233. Presidente Alì.
Relatore Cassaniti.

**Associazioni riconosciute - Impugnazione di delibere - Riserva
di collegialità**

In materia di impugnazione di delibere assembleari di associazioni o di altri organi di associazioni riconosciute, la competenza a decidere spetta al collegio ex art. 50-bis, comma 1, n° 1, c.p.c., con la conseguenza che, sussistendo la legittimazione all'impugnazione anche in capo al pubblico ministero, esiste una riserva di collegialità in base al combinato disposto degli artt. 50-bis n° 1, 69 e 70, comma 1, n° 1, c.p.c.

**Associazioni riconosciute - Impugnazione di delibere -
Applicazione delle norme dettate in materia di società di
capitali - Assenza di un termine per la proposizione
dell'impugnazione - Applicazione del termine di prescrizione
quinquennale**

Pur essendo vero che, per giurisprudenza costante, in materia di invalidità delle deliberazioni assunte da un organo dell'associazione, si applicano, nei limiti della compatibilità, quelle disposizioni codicistiche, dettate in materia di società di capitali, che disciplinano i singoli vizi che afferiscono alle deliberazioni dell'assemblea, va rilevato che l'art. 23 c.c., a differenza dell'art. 24 c.c. in materia di impugnazione di delibere di esclusione, non prevede alcun termine per la proposizione dell'impugnazioni di delibere dell'assemblea o di altro organo dell'ente, per cui deve applicarsi la prescrizione quinquennale, dettata in generale per le domande di annullamento.

**Associazioni riconosciute - Impugnazione di delibere -
Procedimento - Applicazione alle ipotesi di nullità ed anche a
quelle di annullabilità**

L'art. 23, comma 1, c.c. prevede una speciale forma di annullabilità e delinea la procedura che l'interessato deve seguire al fine di impugnare la delibera che egli ritiene viziata: tale procedura -come parallelamente avviene in materia di impugnazione delle deliberazioni, siano esse nulle o annullabili, assunte dalle assemblee di società di capitali (art. 2378 c.c.)- ben si attaglia sia alle ipotesi di nullità della deliberazione che a quelle di annullabilità (cfr. Cass. 1498/78 proprio sulla applicabilità

dell'art. 23 c.c. con riferimento ad entrambe le fattispecie di invalidità).

Associazioni riconosciute - Impugnazione di delibere - Inesistenza - Applicazione del procedimento di cui all'articolo 23 c.c.

La riforma del diritto societario intervenuta nel 2004 (e l'evoluzione giurisprudenziale intervenuta sul punto) ha, da una parte, manifestato l'intenzione di eliminare la categoria, di creazione giurisprudenziale, dell'inesistenza dell'atto, codificando le ipotesi in passato ad essa riconducibili come cause di nullità ed ha, dall'altra parte, evidenziato il carattere tassativo dei vizi sanzionati con la nullità stessa, categoria ridotta ad ipotesi eccezionali, con tutti gli effetti conseguenti in tema di interpretazione ed applicazione; ne consegue che, nell'ambito del mutato quadro normativo di riferimento, anche la deliberazione nulla costituisce un atto giuridico, comunque esistente, che andrà eventualmente rimosso dall'autorità giurisdizionale sulla base di una istanza promossa, per le associazioni, dall'interessato con il procedimento previsto dall'art. 23 c.c.

Sentenza di annullamento - Delibere assembleari - Efficacia retroattiva - Passaggio in giudicato - Necessità

Le sentenze di annullamento, ivi comprese quelle di delibere assembleari, hanno natura ed efficacia costitutiva, con la conseguenza che le stesse producono effetti retroattivi solo a seguito del passaggio in giudicato.

Annullamento di delibere assembleari - Efficacia retroattiva della sentenza di annullamento - Limiti dei rapporti medio tempore sorti

La efficacia retroattiva delle sentenze di annullamento passate in giudicato incontra i limiti dei rapporti medio tempore sorti.

(Massima a cura di Redazione IL CASO.it - Riproduzione riservata)

omissis

Motivi della decisione

La competenza a decidere spetta al Collegio ex art. 50 bis, 1° comma, n° 1, c.p.c.; infatti, rilevato che l'U. è un'associazione riconosciuta, si deve applicare l'art. 23 c.c., in materia di impugnazione di delibere assembleari o di altri organi dell'ente, con la conseguenza che, sussistendo la legittimazione all'impugnazione anche in capo al PM, esiste una riserva di collegialità in base al combinato disposto degli artt. 50 bis n° 1, 69 e 70, 1° comma, n° 1, c.p.c..

Prima di procedere all'esame del merito, vanno esaminate alcune questioni di rito.

Nel corso del giudizio si è costituita prima l'U. in persona del presidente e legale rappresentante G.P. e poi l'U. in persona del presidente e legale rappresentate A.P..

Osserva il Collegio che nel caso di enti, l'eventuale modifica della persona fisica, quale organo amministrativo della persona giuridica, non incide sulla costituzione in giudizio dell'ente stesso, così come l'eventuale decesso dell'amministratore non sarebbe causa di interruzione del giudizio.

Dunque l'U., legittimato passivo in quanto destinatario del provvedimento giurisdizionale incidente sulla validità ed efficacia di delibere dei propri organi, è parte del giudizio a prescindere da chi lo rappresenti; viene ad ogni buon conto presa in considerazione, salvo diversa indicazione, la comparsa di risposta dell'U. in persona del presidente Amico, in quanto lo stesso -allo stato- risulta essere il legale rappresentante pro tempore dell'ente: non vi sono state altre costituzioni nel corso del giudizio con nuovi rappresentanti legali.

Chiaramente infondata è l'eccezione, sollevata dall'U., di tardività dell'impugnazione e conseguente sua inammissibilità.

Al riguardo, pur essendo vero che, per giurisprudenza costante, in materia di invalidità delle deliberazioni assunte da un organo dell'associazione, si applicano, nei limiti della compatibilità, quelle disposizioni codicistiche, dettate in materia di società di capitali, che disciplinano i singoli vizi che afferiscono alle deliberazioni dell'assemblea, va rilevato che l'art. 23 c.c., a differenza dell'art. 24 c.c. in materia di impugnazione di delibere di esclusione, non prevede alcun termine per la proposizione dell'impugnazioni di delibere dell'assemblea o di altro organo dell'ente, per cui deve applicarsi la prescrizione quinquennale, dettata in generale per le domande di annullamento.

Dunque va ribadito che l'art. 23, primo comma, c.c. prevede una speciale forma di annullabilità e delinea la procedura che l'interessato deve seguire al fine di impugnare la delibera che egli ritiene viziata: tale procedura -come parallelamente avviene in materia di impugnazione delle deliberazioni, siano esse nulle o annullabili, assunte dalle assemblee di società di capitali (art. 2378 c.c.)- ben si attaglia sia alle ipotesi di nullità della deliberazione che a quelle di annullabilità (cfr. Cass. 1498/78 proprio sulla applicabilità dell'art. 23 c.c. con riferimento ad entrambe le fattispecie di invalidità).

Dunque il termine di decadenza è quinquennale (arg. ex Cass. 13855/14: "Il Fondo Pensioni per il Personale della Banca di Roma ha natura di fondazione e, in quanto tale, è assoggettato alle relative disposizioni codicistiche, sicché l'azione per far valere eventuali violazioni di norme imperative, da parte di una delibera assembleare modificativa dello statuto, è assoggettata a prescrizione quinquennale, trattandosi, ai sensi dell'art. 23, primo comma, cod. civ., di una speciale forma di annullabilità che deroga al principio generale dell'art. 1418 cod. civ., il quale detta, per i negozi contrari a norme imperative, il diverso regime della nullità").

E' ben vero -si potrebbe obiettare- che in base a Cass. 1408/93 "le disposizioni sull'annullamento e sulla sospensione delle deliberazioni delle associazioni riconosciute (art. 23 c.c.) -applicabili in via analogica alle delibere assembleari delle associazioni non riconosciute- non riguardano le delibere che, per vizi talmente gravi da privare l'atto dei requisiti minimi essenziali (come nell'ipotesi in cui siano state adottate con una maggioranza di voti insufficiente rispetto a quella prevista dalla

legge o dallo statuto), siano affette da radicale nullità od inesistenza, denU.abile, in ogni tempo, da qualsiasi interessato”, ma deve ritenersi che l’ipotesi di invalidità oggetto della richiamata pronU.a fosse, in realtà, una fattispecie che la giurisprudenza dell’epoca interpretava come ipotesi di inesistenza della deliberazione assunta, con la conseguenza che appariva del tutto plausibile -in ragione della sussistenza di vizi tanto gravi e radicali da privare l’atto dei requisiti essenziali per la riconducibilità del medesimo allo schema della deliberazione adottata dall’organo- l’esclusione della procedura di cui all’art. 23 c.c. per l’eliminazione di un atto già in radice non esistente sotto il profilo giuridico.

Come è noto, la riforma del diritto societario intervenuta nel 2004 (e l’evoluzione giurisprudenziale intervenuta sul punto) ha, da una parte, manifestato l’intenzione di eliminare la categoria, di creazione giurisprudenziale, dell’inesistenza dell’atto, codificando le ipotesi in passato ad essa riconducibili come cause di nullità e ha, dall’altra, evidenziato il carattere tassativo dei vizi sanzionati con la nullità stessa, categoria ridotta ad ipotesi eccezionali, con tutti gli effetti conseguenti in tema di interpretazione ed applicazione; quindi nell’ambito del mutato quadro normativo di riferimento anche la deliberazione nulla costituisce un atto giuridico, comunque esistente, che andrà eventualmente rimosso dall’autorità giurisdizionale sulla base di una istanza promossa, per le associazioni, dall’interessato ai sensi dell’art. 23 c.c..

In conclusione la procedura di cui all’art. 23 c.c. è applicabile anche alle ipotesi di deliberazioni nulle, per cui, in relazione a questo profilo prettamente procedurale, non appare necessario procedere alla verifica della qualificazione (in termini di annullabilità ovvero di nullità) del vizio che, in ipotesi, infici la delibera impugnata.

Per quanto riguarda l’eccezione di difetto di legittimazione attiva, è sufficiente rilevare, anche a voler accedere alla tesi del difetto di legittimazione in capo alla Federazione Provinciale U. Padova, che non vi sono dubbi, alla luce delle deduzioni e della documentazione in atti, in ordine alla piena legittimazione attiva de Il Papavero Soc. Coop., associata all’U. nazionale.

Sicuramente non è -come non era- necessario procedere alla nomina di un curatore speciale delle attrici ex art. 78 e ss c.p.c., in quanto, a prescindere da chi sia il legale rappresentante delle attrici, è evidente che la nomina di un curatore speciale è giustificata dall’esistenza di un potenziale conflitto d’interessi fra rappresentante e rappresentato, mentre nel caso di specie, in base alle prospettazioni della convenuta U., detto preteso conflitto, in termini di interesse all’esito del giudizio, sussisterebbe fra i legali rappresentanti delle attrici e l’U. nazionale: peraltro quello che la convenuta U. qualifica come conflitto di interessi è più semplicemente l’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c..

Passando al merito, osserva il Collegio che in citazione, come unico motivo di doglianza, è stata eccepita l’invalidità della procedura di convocazione del Congresso straordinario dell’U. del 24/3/12, all’esito del quale vi era stata la nomina a presidente di A.P., sul presupposto che chi aveva attivato la procedura (D. F.) non era più dotato di alcun potere, in conseguenza del provvedimento del 23/2/12 (RG 77688/11: dott. C.) con cui era stata disposta la sospensione ex art. 23.3 c.c. della deliberazione del 23/11/11 del Consiglio Generale dell’U., con cui a sua volta era stata

decretata la decadenza del precedente presidente G. ed attribuiti poteri di rappresentanza al predetto D. F..

In punto di fatto, oltre a quanto detto con riferimento alla riunione del Consiglio Generale del 23/11/11, risulta che in data 15/12/11 vi era stata una nuova riunione del Consiglio Generale dell'U., sempre su convocazione di D. F., all'esito della quale, come risultava dall'allegato avviso di convocazione del 15/12/11 (doc. 7 di parte attrice), era stato deliberato di convocare per il 24/3/12 il I Congresso straordinario U., disciplinato dal regolamento congressuale contestualmente approvato.

Sempre in punto di fatto, va ricordato che l'efficacia delle deliberazioni assunte in occasione del Congresso straordinario del 24/3/12, oggetto del presente giudizio, non è stata sospesa sul presupposto che non era stata impugnata la delibera del Consiglio Generale del 15/12/11 di indizione del Congresso (cfr. citata ordinanza riservata del 12/11/12: " ... osserva il Giudice che il provvedimento del 23/2/12 (doc. 6 di parte attrice: ordinanza 23/2/12 del dott. C.), ha riguardato solo la deliberazione del Consiglio Generale del 23/11/11, ma non quella del 15/12/11, la quale, seppur in ipotesi dipendente dalla prima, non risulta oggetto di specifica impugnazione né in questa sede né, a quanto risulta dagli atti, in altro giudizio, con tutto ciò che ne consegue. Dunque, non risultando impugnata né a maggior ragione sospesa l'esecuzione della predetta deliberazione del Consiglio Generale dell'U. del 15/12/11, richiamata dalle stesse parti ricorrenti ed asseritamente illegittima, ma non oggetto di impugnazione né di conferenti conclusioni, appare di tutta evidenza che venga conseguentemente meno l'impianto argomentativo del ricorso a sostegno della invocata sospensione. Allo stato non risulta illegittimamente convocato e celebrato il Congresso del 24/3/12 dell'U.. ...").

Successivamente, da altra associata (Dimensione A. Scrl) è stata impugnata anche la delibera del Consiglio Generale del 15/12/11 (rg. 37623/12), con richiesta di sospensione, che è stata peraltro rigettata con ordinanza riservata del 10/1/13 della d.ssa Dell'Orfano (cfr. ordinanza in atti).

L'elemento nuovo, rispetto alla situazione esistente al momento dell'adozione delle ricordate ordinanze, è l'emissione della sentenza n° 18353/14 del 15/7-17/9/14 di questo Tribunale (dott. Mannino Presidente, dott. C. giudice relatore ed estensore, dott. Scerrato giudice), con cui, per vizio procedurale di convocazione, sono state annullate " ... le delibere adottate dal consiglio generale dell'U. Unione Nazionale Cooperative Italiane nella riunione del 23/11/11 ..." (cfr. sentenza in atti, prodotta da parte attrice all'udienza di p.c.).

Va quindi precisato, visto anche il contenuto della comparsa conclusionale attorea, che oggetto specifico della sentenza n° 18353/14 (Rg 77668/11 e 2652/12) sono solo ed esclusivamente le delibere adottate dal Consiglio Generale dell'U. del 23/11/11, tant'è che -come detto- la successiva delibera del Consiglio Generale del 15/12/11 è stata impugnata da un'altra società in un altro e distinto procedimento (rg. 37623/12).

Si pone dunque il problema dell'incidenza della citata sentenza n° 18353/14 sull'odierno giudizio.

In ordine al preteso " ... effetto della declaratoria di nullità di cui alla sentenza n. 18353/2014 per l'oggetto del presente giudizio ..." (cfr. testualmente, punto 6 della comparsa conclusionale) parte attrice ha ulteriormente dedotto che " ... Appare palese, dunque, che le

deliberazioni del “Congresso nazionale straordinario” del 24 marzo 2012 siano invalide o comunque inefficaci poiché questo è stato convocato da un organo illegittimo, presieduto da colui il quale non poteva considerarsi validamente il Presidente dell’U. e composto da persone non regolarmente elette e nominate in base allo statuto vigente come affermato da codesto Tribunale in altro giudizio citato. ...” e che “... F. D., nominato Presidente dell’U. da un organo che non aveva il potere di elezione del Presidente ed illegittimamente convocato in preteso esercizio di poteri che non gli erano propri, non ha efficacemente ricoperto la carica di Presidente dell’U. e tutti gli atti conseguenti da lui compiuti in tale supposta veste sono illegittimi quanto la delibera di nomina e sono parimenti inefficaci ...” (cfr. comparsa conclusionale di parte attrice). Orbene, premesso che la sentenza n. 18353/2014 era di annullamento e non dichiarativa di nullità, si osserva, in prima battuta, che è pacifico che le sentenze di annullamento, ivi comprese quelle di deliberazioni assembleari, hanno natura ed efficacia costitutiva; quindi, al fine della produzione dei suoi effetti, retroattivi, è necessario il passaggio in giudicato, condizione che non risulta verificatasi in relazione alla predetta sentenza.

In ogni caso ritiene il Collegio che nel caso di specie la superiore decisione, a prescindere dal passaggio o meno in giudicato, non abbia rilevanza ai fini della decisione.

Va a questo punto esaminata la problematica della c.d. invalidità derivata, ossia della possibile interferenza fra la delibera annullata e le delibere contestuali o anche successive, che dipendano appunto da quella invalida.

Ricordato che la delibera del Consiglio Generale del 23/11/11 è stata sospesa con ordinanza del 23/2/12 e ribadito che l’ordinanza di sospensione di una delibera ha effetti essenzialmente solo per il futuro, potendo invero influire sugli atti già compiuti solo eccezionalmente in caso di provvedimenti restitutori e comunque in modo non integrale, ritiene il Collegio di far proprie, in quanto pienamente condivise, le argomentazioni svolte dalla d.ssa Dell’Orfano nella richiamata ordinanza del 10/1/13 di rigetto dell’istanza di sospensione della delibera del Consiglio Generale del 15/12/11.

E’ stato infatti ivi osservato che “... vi sono, peraltro, alcuni effetti che non possono in ogni caso essere azzerati: in particolare è importante evidenziare, ad esempio, che gli atti compiuti dagli amministratori illegittimamente nominati sopravvivono anche all’eventuale annullamento della nomina stessa dovendo la regola della retroattività giuridica della sentenza di annullamento di una delibera essere necessariamente temperata dalla limitata possibilità di ripristinazione della situazione giuridica preesistente in senso materiale” (cfr. ordinanza 10/1/13 della d.ssa Dell’Orfano).

Dunque la retroattività degli effetti delle sentenze di annullamento (passate in giudicato) non è assoluta, ma incontra dei limiti, anche al fine di garantire la certezza dei rapporti medio tempore sorti.

Orbene queste stesse considerazioni trovano conferma in recenti decisioni delle Cassazione, come p.es. in materia di annullamento di delibere di aumento di capitale, incidenti sulla consistenza delle quote di partecipazione al capitale sociale e quindi sul ‘peso’ del voto dei singoli soci e, in ultima analisi, sull’approvazione delle successive delibere assembleari (cfr. Cass. 4946/13: “L’annullabilità di una delibera di

aumento del capitale sociale, laddove non ne sia stata disposta la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 2378, terzo comma, cod. civ., non incide -ancorché ne possa derivare una modifica della composizione della maggioranza allorquando non sia stata seguita dall'integrale esercizio del diritto di opzione da parte dei vecchi soci- sulla validità delle successive deliberazioni adottate con la nuova maggioranza, poiché l'omessa adozione del provvedimento di sospensione rende legittimi gli atti esecutivi della prima deliberazione, resistendo, peraltro, tale legittimità anche al sopravvenire del suo annullamento, la cui efficacia, sebbene in linea di principio retroattiva, è pur sempre regolata dalla legge ed operante nei soli limiti da essa sanciti, tanto rivelandosi affatto coerente con le esigenze di certezza e stabilità sottese alla disciplina delle società commerciali”).

E' stato in particolare precisato, sul presupposto della mancata sospensione ex art. 2378, 3° comma, c.c. della deliberazione poi annullata, che “ ... (è)... vero che l'annullamento di un negozio ha in linea di principio effetto retroattivo; tuttavia la retroattività è pur sempre disciplinata dalla legge ed opera nei soli limiti da essa previsti. Viene qui in esame il tema della legittimità degli atti posti in essere in esecuzione di delibera assembleare annullabile, cui attiene, appunto, l'istituto della sospensione ai sensi dell'art. 2378 c.c. Come la "sospensione dell'esecuzione della deliberazione" (art 2378 c.c., comma 3), disposta dal giudice, rende illegittimi gli altri di esecuzione che vengano ciò nonostante posti in essere, così la mancanza di un provvedimento di sospensione comporta la legittimità degli atti esecutivi, ancorché relativi a una delibera annullabile. E tale legittimità resiste al sopravvenire dell'annullamento: in caso contrario l'istituto della sospensione non avrebbe alcun senso, visto che gli effetti giuridici sarebbero i medesimi sia che l'impugnante abbia ottenuto la sospensione della delibera, sia che non l'abbia ottenuta. ...” e che “... pertanto, se una delibera di aumento del capitale sociale, ancorché annullabile, non è stata sospesa, e dunque è stata legittimamente eseguita, il nuovo assetto delle partecipazioni risultante dalla sottoscrizione dell'aumento è a sua volta legittimo, e legittime sono, perciò, le successive deliberazioni assunte con la nuova maggioranza ...” con la conseguenza che “ ... di effetto "a catena" sulla legittimità delle delibere in sequenza non può dunque parlarsi. ...” (cfr. Cass. 4946/13, in motivazione).

In conclusione, evidenziato che il principio di diritto sancito dalla Cassazione in ordine alla mancata sospensione (come nel caso esaminato dalla Cassazione) vale, *mutatis mutandis*, con riferimento al periodo intercorrente fra l'adozione della delibera in ipotesi viziata ed il provvedimento di sospensione (come nel caso qui in esame) e ribadito che la sospensione della delibera rende illegittimi gli atti successivamente compiuti in forza di quella delibera, appare di tutta evidenza che il successivo annullamento della delibera non travolge gli atti di gestione posti in essere medio tempore, fino appunto al provvedimento di sospensione.

Questi stessi principi possono ben applicarsi anche all'ipotesi di annullamento di delibere di organi di associazioni.

In punto di fatto emerge che nel periodo di piena efficacia della delibera del Consiglio Generale del 23/11/11, D. F., già vice-presidente dell'U. e nominato, sino alla celebrazione del Congresso straordinario, quale presidente dell'U. e legale rappresentante dell'associazione, a seguito

dell'automatica revoca dalle funzioni di G.P. nei cui confronti era stato deliberato l'esercizio dell'azione di responsabilità (cfr. doc. 5 di parte attrice: verbale del Consiglio Generale del 23/11/11), con lettera del 29/11/11 (cfr. doc. 33 di parte attrice) aveva convocato il Consiglio Generale dell'U. per il 15/12/11, che a sua volta aveva provveduto ad indire -ai sensi dell'art. 9, secondo capoverso, dello Statuto 2000- il 1° Congresso nazionale straordinario dell'U. e ad approvare il relativo Regolamento congressuale (cfr. doc. 7 di parte attrice).

Dunque alla data del 29/11/11 (convocazione del Consiglio Generale del 15/12/11 da parte del D.: citato doc. 33) ed alla data del 15/12/11 (svolgimento del Consiglio Generale sotto la presidenza del D.: doc. 26 di parte attrice) il potere di rappresentanza era esercitato da un soggetto (D. F.) al quale risultava assegnato -sia pure in forma contraria alla legge ed allo Statuto, come poi accertato con l'ordinanza del 23/2/12 del dott. C.- anche il potere di convocazione del Consiglio Generale, potere appunto esercitato per la convocazione del Consiglio Generale del 15/12/11.

In conclusione, l'annullamento della delibera del Consiglio Generale del 23/11/11, a prescindere dal passaggio o meno in giudicato della relativa sentenza, non priva di per sé di efficacia la delibera a valle, che pure trova presupposto formale nella delibera annullata, quanto meno per il periodo precedente il provvedimento di sospensione di efficacia.

Le superiori osservazioni non riguardano evidentemente il caso in cui dovesse essere contestata l'eventuale esistenza di vizi 'propri' della delibera impugnata, ulteriori cioè rispetto a quelli 'derivati', della cui irrilevanza si è detto.

Sul punto è agevole rilevare che l'impugnazione delle deliberazioni assunte dal Congresso straordinario del 24/3/12 si fonda esclusivamente sulla più volte richiamata invalidità derivata, mentre in citazione non risulta stigmatizzato nessun altro vizio 'proprio', sia formale che sostanziale, delle deliberazioni in questione.

E' ben vero -si potrebbe obiettare- che nella comparsa di risposta dell'U. (presidente G.), vi è anche il riferimento all'illegittima applicazione, per la celebrazione del Congresso Straordinario del 24/3/12, dello Statuto del 2009 anziché di quello del 2000 e quindi vi sarebbe il riferimento all'esistenza di un vizio 'proprio' della delibera del 24/3/12.

Peraltro non va dimenticato che l'associazione è priva della legittimazione attiva ad impugnare le delibere dei propri organi, per cui il profilo di tale vizio, a prescindere da ogni altra considerazione sulla sua fondatezza, non può essere esaminato, in quanto neanche fatto valere in citazione dalla parte attrice.

Inoltre va evidenziato che nella memoria ex art. 183/6 n° 1 c.p.c. parte attrice ha ribadito espressamente che " ... Il tema del presente giudizio riguarda l'invalidità delle deliberazioni assunte in occasione del Congresso straordinario nazionale del 24 marzo 2012 perché convocata da soggetto sfornito dei poteri statutari. ...": ogni altro approfondimento sarebbe ultroneo.

Alla luce delle superiori osservazioni, la domanda di annullamento delle deliberazioni del 1° Congresso nazionale straordinario dell'U. del 24/3/12 per invalidità derivata va rigettata.

Risulta assorbita ogni altra questione in fatto e in diritto, ivi compresa la ritenuta cessazione della materia del contendere (cfr. comparsa di costituzione U., pres. G.) per l'avvenuta celebrazione del Congresso del 27/7/12 con nomina a presidente del predetto G.; al riguardo, ad ogni

buon conto, si osserva che la relativa delibera, sospesa in via cautelare, è stata poi annullata con sentenza n° 11218/13 di questo Tribunale (cfr. sentenza, resa nella causa n° 55103/12 rg, prodotta con la comparsa conclusionale dagli intervenuti).

Stante la peculiarità del giudizio, le spese di lite, ivi comprese quelle del doppio grado cautelare, vanno integralmente compensate fra tutte le parti.

P.Q.M.

definitivamente pronU.ando:

- rigetta la domanda attrice;
- compensa integralmente fra tutte le parti le spese di lite, ivi comprese quelle del doppio grado cautelare.

Così deciso a Roma, il 3/2/15